

On. Davide Caparini

Guida alle competenze e alle procedure della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

1. Premessa
2. Compiti della Commissione
3. Contenuto del servizio pubblico oggetto della vigilanza e dell'indirizzo
4. Gli atti della Commissione
5. Le modalità istruttorie della Commissione
6. Vigilanza sulla programmazione
7. Vigilanza sulla gestione Rai
8. Parametri Rai, Convenzione e Contratto di servizio per la vigilanza sulla gestione
9. Competenze e atti del C.d.A. e del direttore generale Rai oggetto della vigilanza
10. Obblighi del Ministro delle comunicazioni
11. Sanzioni
12. Pareri consultivi obbligatori della commissione
13. Tribune, trasmissioni politiche ed elettorali
14. Accesso, ulteriori compiti della Commissione
15. Collaborazione interpellanze
16. Regolamento interno

1. PREMESSA

La commissione di indirizzo e vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo costituita con legge del 1975 ha visto nel corso degli anni diminuire la sua capacità. Questo processo di depotenziamento ha avuto il suo culmine con la modifica della potestà di nomina del consiglio di amministrazione che dalla commissione sono passati nel 19... ai presidenti di Camera e Senato. Da allora quella che era una sorta di corte suprema del servizio pubblico radiotelevisivo nella quale si dirimevano le questioni che il consiglio d'amministrazione non voleva, o poteva, risolvere si è trasformata in una commissione apparentemente monca. La prassi parlamentare di affidare la presidenza all'opposizione non ha fatto altro che accentuare il divario tra quello che il legislatore avrebbe voluto che fosse con quello che effettivamente la commissione è diventata: una cassa di risonanza delle lamentele dei gruppi politici ed il notaio delle decisioni degli amministratori e dei direttori.

Questa breve guida che è diventata patrimonio di tutti i gruppi della Casa delle Libertà si propone di 'riscoprire' l'originaria missione della Commissione per riportare la centralità del Parlamento (leggi dei cittadini) nel servizio pubblico radiotelevisivo.

2. COMPITI DELLA COMMISSIONE

Sino dal 1975 il compito istituzionale della Commissione è quello di formulare gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi del servizio pubblico della Concessionaria Rai, di controllare il rispetto di tali indirizzi e di adottare tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza (art. 1 e 4 legge n. 103/75). Tale compito è stato ampliato alla vigilanza in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico della Concessionaria ed è espressamente prevista dall'art. 2, comma 6, lettera b), numero 10) della legge n. 249/97. La medesima legge all'art. 1, comma 4, attribuisce alla commissione il potere di verificare il rispetto delle seguenti norme: artt. 1 e 4 della legge n. 103/75; legge n. 206/93; art. 1 del decreto-legge n. 545/96. L'articolo 1 della legge n. 103/75 riporta tra gli altri i principi ai quali si deve ispirare il servizio radiotelevisivo (si veda anche l'art. 1 della legge "Mammi", n. 233/90), l'articolo 4 indica le funzioni della commissione. La legge n. 206/93 stabilisce le modalità di nomina del Consiglio d'Amministrazione della Rai, indica alcune attribuzioni del C.d.A. e del Direttore Generale, anche in materia del contenuto delle trasmissioni, e reca alcune competenze della Commissione. L'articolo 1 del decreto 545/96 reca disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni per il riordino della Rai. Per quanto sopra la Commissione:

- **formula e controlla** gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi cui si ispira il servizio pubblico radiotelevisivo ed esercita la vigilanza sulla sua attuazione;
- **propone** la revoca del C.d.A. (art. 2, comma 1, legge n. 206/93);
- **esamina** il piano editoriale della Rai e la relazione bimestrale sulla sua attuazione, i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e formula proposte relative al suo adeguamento;
- **adotta** tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza (art. 4, comma 2, legge n. 103/75);
- **esercita** la potestà di indirizzo sulla globalità della programmazione (art. 1, comma 3, legge n. 103/75).

3. CONTENUTO DEL SERVIZIO PUBBLICO OGGETTO DELLA VIGILANZA E DELL'INDIRIZZO

Il servizio pubblico, la cui attuazione è oggetto della vigilanza della Commissione, è definito dall'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio come la connotazione di un insieme organico e indivisibile di compiti determinati:

- **dalle disposizioni legislative speciali** sull'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo e sulla Concessionaria;
- **dalle disposizioni di carattere generale** sul sistema delle comunicazioni;
- **dalla Convenzione di concessione**;
- **dal Contratto di servizio**;
- **dalle Convenzioni aggiuntive** stipulate con la Pubblica Amministrazione per specifiche attività di interesse generale del Paese;
- **dagli indirizzi della Commissione**.

Ovviamente parte integrante del servizio pubblico è **l'oggetto dell'atto di concessione** di cui al DPR 28/3/94 art. 5 del servizio pubblico riservato allo Stato dagli artt. 1 e 2 legge n. 103/75 e **costituito dall'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti** destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva e dalla trasmissione mediante gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura sia all'interno che all'estero.

L'inserimento degli indirizzi della Commissione nell'insieme organico e indivisibile dei compiti del servizio pubblico comprova il compito istituzionale e obbligatorio del suo esercizio. La Commissione attraverso i suoi atti deve assicurare la conformità dell'attuazione del servizio pubblico alle disposizioni legislative speciali sull'espletamento del servizio pubblico televisivo e sulla Concessionaria, alle disposizioni di carattere generale sul sistema delle comunicazioni, alla Convenzione di concessione e al Contratto di servizio.

4. GLI ATTI DELLA COMMISSIONE

Gli atti conclusivi dei procedimenti conoscitivi che la Commissione può istruire si suddividono in:

- **pareri** che vengono espressi nelle fattispecie specificamente previste dalla legge, dalla Convenzione e dal Contratto di servizio;
- **decisioni** immediatamente efficaci per le materie che la legge affida alla diretta ed esclusiva competenza della Commissione o congiuntamente con l'Autorità;
- **atti di indirizzo** al fine di assicurare l'uniformità delle materie previste alla connotazione di missione di servizio pubblico di cui all'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio;
- **segnalazioni** sulle attività industriali e commerciali della Rai non connesse con l'esercizio dei servizi concessi (art. 5, comma 3, della Convenzione) che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio pubblico.

Tra gli adempimenti più importanti sono da annoverarsi quelli rivolti al Ministero delle Comunicazioni relativi all'applicazione delle sanzioni previste dalla violazione della Convenzione e del Contratto di servizio e all'attivazione del diritto-dovere di vigilanza di cui all'art. 17 della Convenzione di concessione (art. 1 punto b legge n. 545/96).

La trasmissione degli indirizzi al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, ultimo comma, legge n. 103/75) fa presumere che la Commissione possa rivolgere tali atti, o segnalazioni, al Ministero dell'Economia e Finanze nella sua qualità di unico azionista della Rai S.p.A. e, per gli obblighi derivanti da tale ruolo, anche nei confronti della responsabilità degli amministratori e della corretta gestione del mandato.

Per quanto riguarda gli atti della Commissione relativi ai Dirigenti della Rai la Commissione inoltra tali atti all'Autorità che accerta la mancata osservanza degli indirizzi rilevati dalla Commissione di vigilanza ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 103/75 e richiede alla Concessionaria l'attivazione dei provvedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei Dirigenti (art. 4 punto 10 legge n. 249/97).

La Commissione trasmette i propri atti di indirizzo per i relativi adempimenti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, ai Consiglieri regionali e al consiglio di amministrazione della Concessionaria (art. 4 ultimo comma legge n. 103/75). Le amministrazioni che ricevono gli indirizzi devono attivarsi al fine di effettuare gli adempimenti dovuti e previsti dalla legge (art. 4 ultimo comma legge n. 103/75).

5. LE MODALITA' ISTRUTTORIE DELLA COMMISSIONE

La Commissione nell'adempimento dei suoi compiti e per le materie di competenza può procedere ad audizioni, disporre studi ed indagini oltre ad acquisire documenti con le seguenti modalità e nei termini di seguito indicati.

Audizioni Al fine di adempiere ai suoi compiti la Commissione può invitare il Presidente, gli Amministratori, il Direttore Generale e i Dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile (art. 4 ultimo comma legge n. 103/75). La legge pertanto non pone nessun limite alla Commissione, se non quello del rispetto dei regolamenti parlamentari dandole la possibilità di audire, oltre ai soggetti indicati, i soci Rai, i membri del Collegio Sindacale, singolarmente e collegialmente, e quanti altri ritenga necessari per l'esercizio dell'istruttoria.

Studi e indagini La Commissione può chiedere alla Rai l'effettuazione di indagini e di studi ritenuti utili per l'adempimento dei suoi compiti (art. 4, ultimo comma, legge n. 103/75).

Acquisizione documenti La Commissione può chiedere alla Rai la comunicazione dei documenti ritenuti utili per l'adempimento dei suoi compiti (art. 4, ultimo comma, legge n. 103/75). La legge non pone nessun limite a tale richiesta e la Rai ha l'obbligo di fornire i documenti indicati.

6. VIGILANZA SULLA PROGRAMMAZIONE

La Commissione ha inoltre potestà di indirizzo generale sulla totalità della programmazione (art. 1, comma 3, legge n. 103/75) e sull'equilibrata distribuzione nei tempi disponibili dei predetti programmi (art. 4 comma 2 legge n. 103/75). Tale vigilanza si esplica attraverso **l'esame del Piano editoriale della Rai** e quello della **relazione bimestrale sulla sua attuazione**. L'eventuale indirizzo la Commissione lo esercita attraverso **proposte di adeguamento del Piano** base all'art. 2, commi 1 e 5, legge n. 206/93, come modificato dall'art. 7 del decreto legge "salva Rai", ora art. 1, comma 5, decreto-legge n. 545/96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/96). L'eventuale inosservanza della Rai degli indirizzi della Commissione è accertata dall'Autorità per le Comunicazioni che richiede alla concessionaria l'attivazione delle procedure disciplinari contro i responsabili di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 10), legge n. 249/97). La Commissione attua funzioni di vigilanza anche su **casi specifici** con particolare procedura stabilita con delibera del 29 settembre 1998.

Pertanto la Commissione esercita le funzioni di vigilanza ed indirizzo sul Piano editoriale della Rai con i compiti e con le seguenti modalità:

6.1 Indirizzo e controllo sul Piano editoriale La Commissione formula gli indirizzi al C.d.A. per l'elaborazione del Piano editoriale, parte fondamentale e portante della programmazione (art. 2, comma 5, legge n. 206/93 oltre che art. 4, primo comma, legge n. 103/75 inerente ai piani di massima della programmazione annuale e pluriennale). Infatti, l'art. 2, comma 5, legge n. 206/93, prevede che il piano editoriale del C.d.A. sia elaborato nel rispetto degli indirizzi della Commissione, anche se non prescrive espressamente che la Commissione ne valuti la rispondenza agli indirizzi dettati. In tal senso esiste un precedente del 4 ottobre 1994 riferito al Piano editoriale della presidenza Moratti.

6.2 Acquisizione dei Piani annuali di assegnazione delle risorse, di trasmissione e di produzione Il C.d.A. su proposta del Direttore Generale approva i piani annuali di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale, di trasmissione e di produzione. Su tali piani e su quelli di massima della programmazione annuale e pluriennale riferisce alla Commissione (art. 2, comma 7, lettera b, legge n. 206/93). E' da rilevare che questi ultimi potrebbero ritenersi assorbiti dalle relazioni al piano editoriale.

6.3 Acquisizione dei criteri di scelta Vice Direttori e Direttori di rete e di testata Il C.d.A. della Rai riferisce alla Commissione sui criteri di scelta dei Vice Direttori generali e dei Direttori di rete e di testata (art. 2, comma 7, lettera b), legge n. 206/93).

6.4 Acquisizione delle verifiche bimestrali Il C.d.A. della Rai procede a verifiche bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle Comunicazioni.

6.5 Mancato rispetto direttive e adeguamento La Commissione può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivata proposta al Consiglio di Amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel Piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano (art. 2, comma 1, legge n. 206/93).

7. VIGILANZA SULLA GESTIONE RAI

La Commissione esercita una vigilanza sull'intera gestione sociale della Rai stanti: a) il dettato dell'art. 1, comma 4, legge n. 249/97 che prevede che la Commissione vigili sull'attuazione dell'intera legge n. 206/93; b) l'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio che fa rientrare la richiamata legge nell'insieme organico e indivisibile dei compiti che formano la missione di servizio pubblico.

7.1 Parere sulla Convenzione tra Ministero e Rai e sul connesso Contratto di servizio La Commissione esercita la vigilanza sull'attuazione della Convenzione di cui al DPR 28/3/94 e del Contratto di servizio: a) vigila in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico (art. 1, comma 4, legge n. 249/97); b) l'oggetto della concessione di cui all'art. 3 della Convenzione riprende il contenuto del servizio pubblico riservato allo Stato di cui all'art. 1 della legge n. 103/75 e specificamente l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione radiofonica e televisiva e la trasmissione mediante

gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura sia all'interno che all'estero; c) l'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio in conformità ai dettami di legge di cui sopra, indica la Convenzione e il Contratto di servizio stesso come componenti dell'insieme organico e indivisibile dei compiti che formano la missione di servizio pubblico. In conformità a quanto sopra: a) la Convenzione e il Contratto di servizio di cui al DPR 28/3/94 sono trasmessi, prima che siano resi esecutivi, alla Commissione che esprime il parere in trenta giorni (art. 1, comma 6, lettera b), punto 10, legge n. 249/97); b) il Ministero delle Comunicazioni è tenuto ogni sei mesi ad informare la Commissione in modo dettagliato sullo stato di attuazione del Contratto di servizio nelle sue diverse parti (art. 1, lettera b), legge n. 545/96) affinché la Commissione eserciti, ove occorra, la sua funzione di indirizzo. La convenzione attualmente vigente ha durata ventennale ed è stata approvata con D.P.R. 28 marzo 1994. Il parere della Commissione era stato richiesto successivamente allo scioglimento delle Camere nella XI legislatura e rimase inespresso. L'art. 4, comma 4, legge n. 206/93 modificato dal decreto Salva Rai prevedeva la stipula tra Rai e Ministero di un contratto di servizio triennale, attuativo della convenzione, sul quale la Commissione era competente ad esprimere un parere. Tale parere venne approvato il 17 gennaio 1996. Successivamente, decaduto e non più reiterato il testo introdotto dal decreto-legge la prerogativa della Commissione è stato inserita nella legge n. 249/97.

7.2 Esame della Relazione ministeriale semestrale relativa all'attuazione del Contratto di servizio La norma prevede l'obbligo del Ministero di riferire alla Commissione e la prassi ha condotto ad un vero e proprio esame delle Relazioni, tuttavia mai pervenuto all'approvazione di un testo (art. 40, comma 3, del contratto di servizio approvato con DPR del 29 ottobre 1997).

7.3 Parere su un protocollo aggiuntivo al contratto di servizio Concerne una sede di confronto tra Rai ed utenti, l'ultimo è stato espresso nella seduta del 19 gennaio 2000 (art. 41, comma 2, del contratto di servizio approvato con DPR del 29 ottobre 1997).

7.4 Informazione relazione del Collegio sindacale Tale controllo è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 2-bis legge n. 206/93 che prevede tra l'altro che le relazioni del Collegio Sindacale siano trasmesse alla Commissione (comma 1). Il Collegio Sindacale, formato dal Presidente nella qualità di Direttore dell'IRI o di suo delegato e da due sindaci rispettivamente nominati e in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e Finanze, dovrà quindi trasmettere le relazioni riferite alle informazioni dei documenti, degli atti e delle delibere del C.d.A. della Rai di seguito riportate e necessitanti dell'esame del Collegio Sindacale medesimo.

7.5 Relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari La Commissione acquisisce la relazione consuntiva al 30 giugno che la Rai ha l'obbligo di trasmettere al Ministero delle Comunicazioni e al Ministro dell'Economia e Finanze (art. 32 Contratto di servizio);

7.6 I Piani industriali, le previsioni economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio La Rai è tenuta a trasmettere alla Commissione i Piani industriali, le previsioni economiche e i bilanci consuntivi trasmessi al Ministero delle Comunicazioni e dell'Economia e Finanze entro 15 giorni dall'approvazione (art. 32 Contratto di servizio).

7.7 La relazione semestrale La Commissione acquisisce le relazioni semestrali che la Rai è obbligata a fornire semestralmente ai Ministeri in merito alle iniziative realizzate con particolare evidenza dell'impatto delle azioni di ristrutturazione organizzative e delle operazioni di riassetto dell'organico sulle risorse umane.

7.8 Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio che il C.d.A. La Commissione acquisisce il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio che il C.d.A. dovrà approvare entro il mese di novembre dell'anno precedente di quello a cui si riferisce e trasmettere entro dieci giorni al Ministero delle Comunicazioni e dell'Economia e Finanze (art. 18 Convenzione). La concessionaria è inoltre tenuta a comunicare eventuali variazioni a preventivi dei costi e dei ricavi deliberate nel corso dell'esercizio con l'obbligo di comunicazione ai Ministeri entro trenta giorni dall'avvenuta delibera (art. 18 Convenzione).

8. PARAMETRI RAI, CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA VIGILANZA SULLA GESTIONE

I parametri forniti alla Commissione dalla Convenzione, dal Contratto di servizio attuativo della stessa e dalle delibere di autoregolamentazione della Rai per assicurare l'uniformità della gestione ai contenuti della missione di diritto pubblico di cui all'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio sono: a) l'art. 17 della Convenzione di concessione che individua nell'efficienza e nell'economicità i criteri gestionali cui la Rai è tenuta ad attenersi; b) l'art. 29, comma 1, del Contratto di servizio attuativo della Convenzione che impegna la Rai a svolgere le attività e i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale; c) il Regolamento degli appalti approvato dal CdA della Rai il 4/12/97 con il quale la Concessionaria si autodetermina ad utilizzare controparti iscritte nell'elenco fornitori Rai accuratamente valiate sul piano tecnico, economico, finanziario ed imprenditoriale; d) le normative di legge in ordine alla gestione aziendale tenuto conto della natura pubblica dell'unico socio della Rai e della sua qualifica di azienda di interesse nazionale.

9. COMPETENZE E ATTI DEL C.d.A. E DEL DIRETTORE GENERALE RAI OGGETTO DELLA VIGILANZA

Rientrano nelle competenze della Commissione e nell'oggetto dei suoi atti di indirizzo e vigilanza gli atti fondamentali del C.d.A. e del Direttore Generale riportati negli artt. 2 e 3, legge n. 206/93, stantl: a) il dettato dell'art. 1, comma 4, legge n. 249/97 che prevede che la Commissione verifica il rispetto delle norme previste dalla legge n. 206/93; b) l'art. 29, punto 2, del Contratto di servizio che fa rientrare la richiamata legge nell'insieme organico e indivisibile dei compiti che formano la missione di servizio pubblico. In conformità a quanto sopra la Commissione indica i criteri generali per la formazione dei Piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione (art. 4 legge n. 103/75) ai quali deve conformarsi la gestione della Rai.

9.1 Atti fondamentali C.d.A. Gli atti fondamentali di esclusiva competenza del C.d.A. in base all'art. 2 della legge n. 206/93 che per quanto sopra esposto sono oggetto della vigilanza della Commissione sono: il bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale, i piani di ristrutturazione, i piani annuali di

trasmissione dell'azienda, le variazioni che si rendono necessarie, la nomina del Vice Direttore Generale, i dirigenti di 1° e 2° livello e la loro collocazione aziendale, gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire.

9.2 Atti fondamentali del Direttore Generale Gli atti fondamentali del Direttore Generale previsti nell'art. 3 legge n. 206/93 oggetto della vigilanza della Commissione sono: assunzione, nomina, promozione, collocazione dei Dirigenti nonché dei giornalisti, - gestione personale dell'azienda, atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sui dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai Dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale (art. 3 legge n. 206/93).

La Commissione potrà inoltre convocare ed ascoltare il Direttore Generale sulla gestione aziendale per i profili di propria competenza e sull'organizzazione e sul funzionamento dell'azienda (art. 3, comma 2, legge n. 206/93) nel quadro dei piani definiti dal Consiglio in conformità ai criteri dettati dalla Commissione.

10. OBBLIGHI DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

10.1 Informazioni sullo stato di attuazione della Convenzione Il Ministero delle Comunicazioni ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli artt. 16, 17, 22 e 23 della Convenzione affinché la Commissione eserciti, ove occorra, funzioni di indirizzo entro 20 giorni (art. 1, comma 4, legge n. 545/96). Gli articoli citati della Convenzione riguardano:

Art. 16 - Vigilanza del Ministero sui controlli degli impianti in ordine agli obblighi della Rai di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del Contratto di servizio rispettivamente riferentesi alla qualità e disponibilità tecnica del servizio della gestione delle reti, alla copertura del servizio di radiodiffusione televisiva, alla copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, alla copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza, al servizio di diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica, all'autorizzazione all'esercizio agli impianti e alle sue condizioni, all'impiego dei collegamenti mobili, alla realizzazione e manutenzione degli impianti.

Art. 17 - Vigilanza e servizio del Ministero sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dalle altre norme vigenti in forza della quale il Ministero può disporre verifiche e indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità. e secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale (art. 29 comma 1 Contratto di Servizio). Le verifiche sono effettuate dal Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni. La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e del controllo previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Art. 22 - Penalità della Rai in caso di ritardato pagamento del canone di concessione con specificazione che nel caso di ritardo superiore all'anno può essere disposta la

decadenza della concessione medesima. Vigilanza su tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione con obbligo di sanzione nel caso di inadempimento.

Art. 23 - Decadenza In caso di grave e reiterata inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Comunicazioni, sentito il parere della Commissione di vigilanza.

10.2 Informazioni sullo stato di attuazione del Contratto di Servizio Il Ministro delle Comunicazioni ogni sei mesi è tenuto ad informare la Commissione in modo dettagliato sullo stato di attuazione del Contratto di servizio nelle sue diverse parti (art. 1, comma 4, legge n. 545/96) affinché la Commissione eserciti, ove occorra, funzioni di indirizzo.

10.3 Informazioni obbligatorie in base alla Convenzione Il Ministro delle Comunicazioni è inoltre tenuto a trasmettere alla Commissione gli atti relativi alle attività di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione (attività industriali e commerciali della Rai non connesse con l'esercizio dei servizi concessi). La Commissione può effettuare segnalazioni entro 20 giorni su attività che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio pubblico concesso e il Ministro entro 30 giorni dalla segnalazione, riferisce alla Commissione e adotta eventuali provvedimenti.

11. SANZIONI

Oltre alle sanzioni e alle azioni dei Ministri competenti e del socio Rai in caso di inosservanza degli atti di indirizzo della Commissione, la stessa può promuovere sanzioni di eccezionale importanza quali:

- **parere sulla decadenza della concessione pubblica** (art. 23, comma 1, Convenzione DPR 28 marzo 1994) in caso di reiterate inadempienze o di mancato pagamento del canone di concessione per un periodo superiore all'anno;

- **proposta di revoca del C.d.A. della Rai** da approvare con maggioranza di due terzi della Commissione rivolta ai Presidenti di Camera e Senato (art. 2, comma 1, legge n. 206/93). La Commissione dichiara che ricorrono le condizioni di decadenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10% il totale delle entrate previste, previa informazione obbligatoria da parte del Collegio dei Sindaci del verificarsi di tale situazione;

- **l'esistenza delle condizioni di decadenza del Consiglio di amministratore e del Direttore Generale** nella fattispecie prevista dall'art. 12 legge n. 103/75 in tal caso la Commissione procede alla **nomina diretta del Collegio Commissariale** di cui all'art. 12 legge n. 103/75.. E' stata sostenuta la tesi dell'abrogazione tacita dell'articolo. L'ipotesi di sostituzione del C.d.A. è disciplinato dall'art. 2, comma 1, legge n. 206/93.

12. PARERI CONSULTIVI OBBLIGATORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime i seguenti pareri obbligatori:

12.1 Parere sullo Statuto Rai e le successive modifiche Esprime parere sullo Statuto della RAI e sulle variazioni (art. 5 del D.P.R. n. 428/47).

12.2 Parere programmi esteri Esprime parere sui programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi (art. 19 legge n. 103/75).

12.3 Parere Convenzioni RAI con Pubblica Amministrazione Esprime parere obbligatorio per le Convenzioni per servizi speciali radiotelevisivi stipulate tra la Rai e l'Amministrazione dello Stato (art. 20 legge n. 103/75).

12.4 Parere piano di ristrutturazione Esprime parere obbligatorio sul piano di ristrutturazione presentato all'Autorità che consenta di trasformare una delle sue reti televisive in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie (art. 3, comma 9, legge n. 249/97). Il parere è già stato espresso.

12.5 Parere su protocollo aggiuntivo a garanzia utente Esprime parere su un protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio sede di confronto fra RAI e Utenti (art. 41 Contratto di servizio) istituito presso l'ufficio del Garante in Consiglio consultivo dell'Utente (legge n. 6 art. 90 n. 223). Tale parere è stato espresso il 19/1/2000.

12.6 Parere rimborsi Esprime parere sui rimborsi chiesti dalla Rai ad Enti Pubblici per alcune trasmissioni quali quelle per l'estero (art. 20, ultimo comma, legge n.103/75).

13. TRIBUNE, TRASMISSIONI POLITICHE ED ELETTORALI

13.1 Regolamentazione comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti non elettorale La comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con le campagne elettorali sono disciplinati dal provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000 (artt. 2 e 3 legge n. 28/2000).

13.2 Regolamentazione comunicazione politica e dei messaggi autogestiti in campagna elettorale La comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi coincidenti con le campagne elettorali sono disciplinati da vari provvedimenti (artt. 4 e 5 legge n. 28/2000).

13.3 Criteri per i programmi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria I principali provvedimenti previsti dalla legge n. 28/2000 sono adottati dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità per la comunicazione competente per l'emittenza privata (art. 5, comma 1, legge n. 28/2000).

13.4 Prescrizioni per garantire parità tra le forze politiche nell'accesso agli spazi radiotelevisivi di propaganda elettorale (art. 1, comma 1, legge n. 515/93).

13.5 Regolamentazione illustrazione procedimento elettorale Detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio (art. 19, comma 1, legge n. 53/90).

13.6 Gestione Tribune Disciplina direttamente e insindacabilmente le rubriche di Tribuna politica - Tribuna elettorale - Tribuna sindacale - Tribuna stampa (art. 4, primo comma, secondo capoverso, legge n.103/75).

14. ACCESSO, ULTERIORI COMPITI DELLA COMMISSIONE

14.1 Disciplina di carattere generale dei programmi dell'accesso Stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo (compreso Televideo) e decide sui ricorsi

presentati contro le deliberazioni adottate dalla Sottocommissione (art. 4 legge n. 103/75).

14.2 Messaggi pubblicitari Formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 4 legge n. 103/75).

14.3 Verifica dati di ascolto Analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi (art. 4 legge n. 103/75).

14.4 Relazione Annuale Elaborazione ed approvazione della relazione annuale al Parlamento (legge n. 103/75 art. 4, comma I, primo capoverso).

14.5 Nomina Collegio Commissariale Nomina la maggioranza di due terzi un Collegio Commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nel caso di decadenza di cui al capitolo precedente (art. 12 legge n. 103/75).

14.6 Indirizzi tutela minori Formula gli indirizzi per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori (art. 1, comma 6, lettera b), legge n. 249/97).

15. COLLABORAZIONE INTERPELLANZE

Particolare importanza per l'attuazione dei principi di servizio pubblico della Rai, rientrante nella competenza della Commissione, sembra assumere l'art. 34 del Contratto di servizio che impegna la Rai a fornire la più ampia collaborazione all'Amministrazione interessata, nel termine di giorni 15 salvo urgenza, ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari.

16. REGOLAMENTO INTERNO

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione e la sua articolazione in sottocommissioni. Una di dette Commissioni permanente è competente per l'esame delle richieste d'accesso (art. 4 legge n.103/75). Il regolamento interno della Commissione fu emanato il 13/11/1975 e sottoposto a modifiche pubblicate il 14/8/1976, il 30/3/1985 e il 16/4/1994. La Commissione potrà adeguare il vigente regolamento per la parte eventualmente in contrasto con il presente tomo. Si nota in proposito che, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla base delle quali è stato redatto il presente tomo prevalgono rispetto alle previsioni regolamentari.

Verona, 9/10 febbraio 2002